



Comune di Venarotta

(Provincia di Ascoli Piceno)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

I.U.C.

(Approvato con Deliberazione Consiliare n..... del)

PREMESSA

L'Imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone :

- **dell'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, **escluse le abitazioni principali**.
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- **della tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

INDICE

- TITOLO 1

Disciplina generale
(Imposta Unica Comunale)

"IUC"

- TITOLO 2

Regolamento componente
(Imposta Municipale Propria)

"IMU"

- TITOLO 3

Regolamento componente
(Tributo sui servizi indivisibili)

"TASI"

- TITOLO 4

Regolamento componente
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

"TARI"

TITOLO 1

Disciplina generale IUC - Imposta Unica Comunale

NORME COMUNI A TUTTE LE PARTI COMPONENTI IL REGOLAMENTO: IMU – TASI – TARI

- ART. 1 DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"
- ART. 2 TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE
- ART. 3 DICHIARAZIONI
- ART. 4 MODALITA' DI VERSAMENTO
- ART. 5 SCADENZE DI VERSAMENTO
- ART. 6 INVIO MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI
- ART. 7 RISCOSSIONE
- ART. 8 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- ART. 9 ACCERTAMENTO
- ART. 10 INTERESSI
- ART. 11 RIMBORSI
- ART. 12 IMPORTI DI MODESTO AMMONTARE
- ART. 13 CONTENZIOSO
- ART. 14 NORME ABROGATE
- ART. 15 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI
- ART. 16 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
- ART. 17 RINVIO DINAMICO
- ART. 18 TUTELA DEI DATI PERSONALI
- ART. 19 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
- ART. 20 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 1

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC"**, nel territorio del Comune di Venarotta (AP) che pertanto è soggetto attivo del tributo.

In particolare il presente regolamento integra le norme di legge in vigore che disciplinano le tre componenti il tributo IMU, TASI E TARI

Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :

a) le aliquote IMU

b) le tariffe della TARI :

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso

c) le aliquote della TASI :

in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

ART.3

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC **entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.** Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria **devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali**, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 4

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si

applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

ART. 5

SCADENZE DI VERSAMENTO

- 1. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo**, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo **anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI**. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
- 2.** Le scadenze dei versamenti della TASI sono stabilite dall'art.9 del Titolo 3 (componente TASI) del presente regolamento.
- 3.** Le scadenze dei versamenti della TARI sono stabilite dall'art. del Titolo 4 (componente TARI) del presente regolamento.

ART. 6

INVIO MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI

- 1. Il Comune e il Soggetto** che effettua la gestione del servizio rifiuti, provvedono, di norma, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per TASI e TARI.
- 2.** Nella impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione per il tributo TASI, lo stesso dovrà comunque essere versato dal contribuente entro i termini di scadenza stabiliti dal presente regolamento.
- 3.** Le modalità di versamento di cui al comma 2 non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica disposizione normativa.

ART. 7

RISCOSSIONE

- 1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune**, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ART. 8

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

- 1.** La Giunta Comunale mediante apposita deliberazione designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2.** Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 9

ACCERTAMENTO

- 1.** In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 2.** In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 3.** In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Art. 10

INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 11

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal Regolamento generale delle Entrate Comunali, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 12

IMPORTI DI MODESTO AMMONTARE.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e art.1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi sono quelli stabiliti dall'art.20 del vigente *Regolamento Generale sulle Entrate Comunali*, ovvero

1. limite di € 10,00 comprensivo di sanzioni e interessi nell'attività di istruttoria e accertamento nell'attività di controllo ai fini del recupero e del rimborso dell'imposta evasa o pagata in eccedenza, nonché della successiva riscossione coattiva;
2. limite di € 2,58 (totale annuo) al di sotto del quale non si effettua il versamento in deroga all'art.1 comma 168 Legge 296/2006.

Art. 13

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici (per la componente TARI), nonché ai casi in cui la base imponibile non è

determinata da elementi certi ed inoppugnabili (per le componenti TASI e IMU). o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART. 14

NORME ABROGATE.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 15

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 16

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: a) le leggi nazionali e regionali; b) lo Statuto comunale; c) i regolamenti comunali;

ART. 17

RINVIO DINAMICO.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 18

TUTELA DEI DATI PERSONALI.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

ART. 19

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO.

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

ART. 20

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2014. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico con le procedure previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. Per l'anno 2014 viene comunicato al Ministero delle Finanze e reso pubblico entro il 10 Settembre 2014 in base alle disposizioni del comma 688 dell'art.1 della Legge N.147/2013 come modificato dal DL n.88/2014.

TITOLO 2

Regolamento componente **“IMU”** **(Imposta Municipale Propria)**

- ART. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 ESENZIONI
- ART. 3 ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE
- ART. 4 VALORE AREE FABBRICABILI
- ART. 5 AREA DI PERTINENZA DEL FABBRICATO
- ART. 6 FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO
- ART. 7 UNITÀ COLLABENTE
- ART. 8 RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE
- ART. 9 ALIQUOTE AGEVOLATE
- ART. 10 GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART. 11 COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO
- ART. 12 UTILIZZAZIONE DEL FONDO
- ART. 13 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

ART.1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'Imposta Municipale propria (IMU) di cui al decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 come modificato dalla Legge 24/12/2013 n.147, ai fini della loro applicazione nel territorio del Comune di Venarotta.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art.14 comma 6 del D.Lgs n.23/2011 e dall'art.13 comma 13 del DL n.201/2011, come modificati dall'art.4 comma 1 del DL n.16/2012 e dalla Legge n.147/2013 commi 703 e successivi;

ART.2

ESENZIONI

1. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

ART.3

ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore, e il suo nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. All'imposta dovuta per l'abitazione principale si applica la detrazione stabilita dalla legge (eventualmente variata con deliberazione di Consiglio Comunale). La detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale; dall'imposta dovuta per le pertinenze è possibile detrarre la parte della detrazione che non ha trovato capienza nell'importo dovuto per l'abitazione principale.
4. L'Imposta Municipale Propria, oltre che ai casi previsti dall'art13 DL201/2011 e s.m. legge 214/2011, ai sensi del comma 2 come modificato dal comma 707 della L 147/2013, non si applica ai seguenti casi:
 - a. alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui ai punti a) il soggetto passivo interessato deve presentare a pena di esclusione, entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui si intende usufruire dell'agevolazione, una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.46 e 47 del DPR 445/2000, sulla base del modello predisposto dall'ufficio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che ne permangano tutte le condizioni. Il venir meno dei presupposti per poter

usufruire dell'agevolazione deve essere comunicato entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui sono venuti meno i presupposti, mediante apposita dichiarazione.

ART. 4 VALORE AREE FABBRICABILI.

1. Il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio alla data del 1^a Gennaio dell'anno di imposizione;
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, procede alla suddivisione del territorio in zone omogenee nonché all'indicazione per ciascuna di un valore di riferimento;
3. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, sono quelli determinati mediante perizia tecnica redatta dall'Ing Sandro Giacomini asseverata con giuramento in data 14 Ottobre 2002 (e già recepita mediante deliberazione della Giunta Comunale n.152 del 26/10/2002), come dal seguente prospetto:

ZONA (come definita dal P.R.G. in vigore)	N.T.A.	VALORE MINIMO €/mq	VALORE MASSIMO €/mq.
Attrezzature di Interesse Pubblico	Art. 29	10,00	12,50
Zona Turistico Ricettiva	Art. 30	28,00	30,00
Zona B di Completamento	Art.32	40,00	45,00
Zona C1 di Espansione	Art.33	30,00	32,00
Zona C2 di Espansione	Art.34	20,00	25,00
Zona P.E.E.P.	Art.35	12,00	15,00
Zona Consind	Art.36	10,00	12,50
Zone Produttive di Espansione D	Art. 37	15,00	20,00

4. Nei casi di utilizzazione edificatoria dell'area ai sensi dell'art.5 comma 6 D.Lgs 504/1992, il valore delle aree site nelle zone definite dal PRG vigente come agricole, il valore di riferimento indicato dall'ufficio è quello della Zona B di Completamento.;
5. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo. Allo scopo, potrà essere costituita una conferenza di servizio a cui partecipano i responsabili degli uffici Tributi e Urbanistica ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti. Successivamente alla modifica dei valori operata dalla Giunta, il Consiglio Comunale provvederà all'aggiornamento del comma 3 del presente articolo.
6. Al contribuente che abbia dichiarato un valore superiore a quello che risulta dall'applicazione dei valori venali indicati nel presente articolo, non compete alcun rimborso dell'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

ART. 5 AREA DI PERTINENZA DEL FABBRICATO.

1. Per area di pertinenza del fabbricato ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a) , del D.Lgs. n. 504/1992, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
2. L'area di cui al precedente comma 1, costituisce oggetto di autonoma imposizione per la parte in cui risulti non utilizzata ai fini edificatori.

ART. 6 FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere alla data di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo. Conseguentemente, l'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta allo stesso rapporto esistente tra la volumetria urbanistica complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

ART. 7

UNITÀ COLLABENTE

Per i fabbricati classificati nella categoria F/2 (unità collabente), ovvero fabbricati o porzioni di essi che nella stato in cui si trovano non sono suscettibili a fornire reddito, il suolo è soggetto ad IMU come area edificabile sulla base del valore di mercato di cui all'art.5 del presente regolamento, determinato in funzione della reale capacità edificatoria qualora le norme urbanistiche ne consentano il recupero.

ART. 8

RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE

La base imponibile è ridotta al 50% nei casi indicati dall'Art.4 comma 5 lettera b), ovvero nei seguenti casi:

- a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42; la relativa dichiarazione deve essere presentata nei termini di cui al comma 12 ter dell'art.4 DL 16/2012.
- b. Per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 28/12/2000 n. 445 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Agli effetti dell'applicazione della riduzione l'inagibilità e inabitabilità consiste in un sopravvenuto degrado fisico dell'immobile, di tipo strutturale e permanente, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art.3, lettera a) e b) del DPR n.380/2001, ma che necessitano di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo di cui alla lettera c) e d) DPR n.380/2001.

Si ritengono inabitabili e inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

1. evidente stato di fatiscenza le cui caratteristiche sono riconducibili al degrado e alla precarietà, ovvero di fabbricati e costruzioni cadenti o le cui parti cadono in rovina, di fabbricati diroccati, pericolanti e in stato di evidente abbandono;
2. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
3. strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
4. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

Al fine di consentire all'Ufficio tributi di esercitare un controllo preventivo sulla sussistenza dei requisiti necessari, la riduzione è applicabile dalla data di presentazione della richiesta di accertamento all'ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 28/12/2000 n.445, ed è valida per i periodi successivi. L'ufficio comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato nell'ambito dell'attività di controllo ed accertamento nei termini stabiliti dalle leggi vigenti in materia.

ART.9

ALIQUEUTE AGEVOLATE

Il Consiglio Comunale, nell'ambito della determinazione delle aliquote, stabilisce un'aliquota differenziata per le seguenti categorie di contribuenti:

Aliquote per l'abitazione principale limitatamente agli immobili di categoria non esenti A1 A8 A9:

- a) Aliquota agevolata per le abitazioni possedute ed occupate da pensionati che vivono da soli, come risultante dallo stato di famiglia anagrafica, che percepiscono quale unico reddito una pensione non superiore al livello minimo.
- b) Aliquota agevolata per i nuovi nuclei familiari provenienti da altro comune che stabiliscono la residenza nel territorio del comune da applicarsi limitatamente all'anno solare di immigrazione della famiglia anagrafica e ai due anni successivi.
- c) Aliquota agevolata per i nuclei familiari nei quali uno o più componenti hanno perso il lavoro ed esaurito gli ammortizzatori sociali eventualmente disponibili a patto che i componenti la famiglia non percepiscano altri redditi, limitatamente all'anno in cui queste condizioni si realizzano.

Aliquota per categorie diverse dall'abitazione principale

- a) Aliquota agevolata per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti entro il primo grado che le occupano, unitamente al proprio nucleo familiare, quale dimora abituale e residenza anagrafica ai sensi dell'art.13 comma 2 del D.L. n.201/2011.
- b) Aliquota agevolata per le nuove attività (commerciali, artigianali, industriali e di servizi) limitatamente all'anno della costituzione e ai due successivi;
- c) Aliquota agevolata per le attività che assumono un dipendente a tempo indeterminato tra i residenti nel territorio del Comune di Venarotta limitatamente all'anno in cui avviene l'assunzione;
- d) Aliquota agevolata per le attività che assumono due dipendenti a tempo indeterminato tra i residenti nel territorio del Comune di Venarotta limitatamente all'anno in cui avviene l'assunzione e al successivo;
- e) Aliquota agevolata per le attività che assumono tre o più dipendenti a tempo indeterminato tra i residenti nel territorio del Comune di Venarotta limitatamente all'anno in cui avviene l'assunzione e ai due successivi;
- f) Aliquota agevolata per i nuclei familiari nei quali uno o più componenti hanno perso il lavoro ed esaurito gli ammortizzatori sociali, eventualmente disponibili, a patto che i componenti la famiglia non percepiscano altri redditi, limitatamente all'anno in cui queste condizioni si realizzano, a patto che l'immobile non risulti locato.

Le attività di cui sopra si intendono quelle effettivamente operanti sul territorio

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta il soggetto passivo interessato deve presentare, a pena di esclusione, entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui si intende usufruire dell'agevolazione, una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.46 e 47 del DPR 445/2000, sulla base del modello predisposto dall'ufficio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che ne permangano tutte le condizioni. Il venir meno dei presupposti per poter usufruire dell'agevolazione deve essere comunicato entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui sono venuti meno i presupposti, mediante apposita dichiarazione.

ART. 10

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446, viene gestito in forma diretta.
2. Con deliberazione del consiglio comunale, la gestione del servizio può essere disposta:
 - a) in forma associativa in relazione al disposto degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

b) in concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

3. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 2, il consiglio comunale approverà, in relazione alla forma prescelta:

- lo schema di convenzione con i soggetti pubblici di cui al precedente comma 2, lettera a);
- lo schema di capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio in concessione di cui al precedente comma 2, lettera b).

ART. 11

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO.

1. Al fine di potenziare l'attività di controllo e accertamento per il recupero delle somme evase e per perseguire l'obiettivo dell'equità fiscale sul territorio, è istituito un fondo speciale destinato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del 7% delle maggiori somme riscosse per accertamento e liquidazione dell'imposta municipale propria ivi comprese le sanzioni e gli interessi.

ART. 12

UTILIZZAZIONE DEL FONDO.

1. Le somme di cui al precedente art. 11, entro il 31 dicembre di ogni anno sono ripartite dal responsabile del servizio con apposita determinazione, nel limite della percentuale di cui all'art.21, tra le seguenti tipologie di spesa:

- a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi;
- b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto.

2. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, lettera b), sono utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

ART. 13

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (articoli 9 e 14), "Federalismo Fiscale Municipale"; nell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011 n. 214, modificato mediante l'Art.4 DL 2 Marzo 2012 n.16; alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

TITOLO 3

Regolamento componente “TASI” (Tributo sui servizi indivisibili)

ART. 1	OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
ART. 3	SOGGETTI PASSIVI
ART. 4	BASE IMPONIBILE
ART. 5	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
ART. 6	DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI
ART. 7	INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI
ART. 8	DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
ART. 9	SCADENZE DI VERSAMENTO
ART. 10	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
ART. 11	RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

ART.1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. *Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano la Tassa sui Servizi Indivisibili – TASI di cui alla “Legge di stabilità 2014” approvata con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.302 del 27 dicembre 2013 commi dal 639 al 731, come modificata dal Decreto Legge 6 Marzo 2014 N.6 Art. 1 convertito con la Legge n.68 del 02 Maggio 2014 e dal D.L. 09/06/2014 n.88, ai fini della loro applicazione nel Territorio del Comune di Venarotta.*
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come richiamato dal comma 679, 681, 682 lettera b), 700 e 702 della Legge n.16/2013.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 57 del presente regolamento.

ART.3

SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all’articolo 2
2. Nel caso in cui l’oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.
2. L’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

ART.4 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.
2. La base imponibile è ridotta al 50% nei casi indicati dall'art.8 del Regolamento per l'applicazione dell'IMU

ART.5 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. **Il comune, con deliberazione del consiglio comunale**, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. **Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di legge ovvero quanto stabilito dai commi 676, 677, 678 della Legge n.147/2013.**

2. Aliquote Agevolate

Il Consiglio Comunale, nell'ambito della determinazione delle aliquote, stabilisce un'aliquota differenziata per le seguenti categorie di contribuenti:

Aliquote per l'abitazione principale:

- d) Aliquota agevolata per le abitazioni possedute ed occupate da pensionati che vivono da soli, come risultante dallo stato di famiglia anagrafica, che percepiscono quale unico reddito una pensione non superiore al livello minimo.
- e) Aliquota agevolata per i nuovi nuclei familiari provenienti da altro comune che stabiliscono la residenza nel territorio del comune da applicarsi limitatamente all'anno solare di immigrazione della famiglia anagrafica e ai due anni successivi in cui persistono i requisiti.
- f) Aliquota agevolata per i nuclei familiari nei quali uno o più componenti hanno perso il lavoro ed esaurito gli ammortizzatori sociali eventualmente disponibili, a patto che i componenti la famiglia non percepiscano altri redditi, limitatamente all'anno in cui queste condizioni si realizzano.

Aliquota per categorie diverse dall'abitazione principale

- g) Aliquota agevolata per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti entro il primo grado che le occupano, unitamente al proprio nucleo familiare, quale dimora abituale e residenza anagrafica ai sensi dell'art.13 comma 2 del D.L. n.201/2011.
- h) Aliquota agevolata per le nuove attività (commerciali, artigianali, industriali e di servizi) limitatamente all'anno della costituzione e ai due successivi;
- i) Aliquota agevolata per le attività che assumono un dipendente a tempo indeterminato tra i residenti nel territorio del Comune di Venarotta limitatamente all'anno in cui avviene l'assunzione;
- j) Aliquota agevolata per le attività che assumono due dipendenti a tempo indeterminato tra i residenti nel territorio del Comune di Venarotta limitatamente all'anno in cui avviene l'assunzione e al successivo;
- k) Aliquota agevolata per le attività che assumono tre o più dipendenti a tempo indeterminato tra i residenti nel territorio del Comune di Venarotta limitatamente all'anno in cui avviene l'assunzione e ai due successivi;
- l) Aliquota agevolata per i nuclei familiari nei quali uno o più componenti hanno perso il lavoro ed esaurito gli ammortizzatori sociali eventualmente disponibili a patto che i componenti la famiglia non percepiscano altri redditi, limitatamente all'anno in cui queste condizioni si realizzano, a patto che l'immobile non risulti locato.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta il soggetto passivo interessato deve presentare, a pena di esclusione, entro il 30Giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'agevolazione, una dichiarazione, resa ai sensi del comma 684 della Legge 147/2013.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che ne permangano tutte le condizioni. Il venir meno dei presupposti per poter usufruire dell'agevolazione deve essere comunicato, mediante apposita dichiarazione con le stesse modalità di cui sopra.

ART.6

DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).
2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi.

ART.7

INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a. Servizio di illuminazione pubblica e costi – servizi connessi;
 - b. Servizio sgombero neve
2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi i costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 8

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 ;
2. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso e ai sensi dell'art.52 D.Lgs 446/1997, nel calcolo dell'imposta possono essere presi come riferimento, per la determinazione della base imponibile, i valori deliberati dalla Giunta Comunale e riportati nell'Articolo 4 del Regolamento per l'applicazione dell'IMU.
3. Il presente articolo si applica alle fattispecie di cui agli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento per l'applicazione dell'IMU.

ART. 9

SCADENZE DEI VERSAMENTI

1. Ai sensi dell'art. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate. Le rate hanno scadenza il 16 Giugno e il 16 Dicembre.
3. Per il primo anno di applicazione della TASI il versamento della prima rata è effettuato entro il termine del 16 Ottobre 2014.

ART. 10

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 11

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Legge 27/12/2013 N.147 “Legge di Stabilità 2014”; Dl. 06 Marzo 2014 n.16 come convertito in Legge n.68/2014; alle speciali norme legislative vigenti in materia e al Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.
2. Si rimanda, inoltre, al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU dall'art.2 all'art.13.

TITOLO 4

Regolamento componente “TARI”

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Art. 4. Soggetto attivo

CAPITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 6. Soggetti passivi

Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 10. Superficie degli immobili

CAPITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Costo di gestione

Art. 12. Determinazione della tariffa

Art. 13. Articolazione della tariffa

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 19. Scuole statali

Art. 20. Tributo giornaliero

Art. 21. Tributo provinciale

CAPITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 24. Riduzioni per il recupero

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

CAPITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 30. Riscossione

Art. 31. Poteri del Comune

Art. 32. Accertamento

Art. 33. Sanzioni

Allegati

all. A: elenco dei rifiuti assimilati agli urbani

all. B: Categorie di utenze non domestiche

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2.

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
6. Sono rifiuti assimilati agli urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le

sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie

ART. 3.

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 4.

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

CAPITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 5.

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
 - a) locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
6. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A:
 - a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
 - b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).
7. la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

ART. 6.

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi

comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 7

LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - g) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso limitatamente alla parte avente altezza inferiore a mt 1,50
 - h) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8.

ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

ART. 9.

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 30 %

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 10.

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

CAPITOLO III – TARIFFE

ART. 11

COSTO DI GESTIONE

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 12.

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ART. 13

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 14

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 16

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari al numero dei proprietari (o titolari del diritto di usufrutto) se non superiori a tre, altrimenti ad un numero presunto in n.3 unità pari alla media dei componenti i nuclei familiari residenti nel Comune Venarotta.
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, senza conguagli nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. **La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche** è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. **La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche** è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

ART. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
1. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 19.

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI

ART. 20

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla

corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 24 (recupero), 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 26 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 22 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 23.

6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

21

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 22

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Non sono stabilite e regolamentate riduzioni o agevolazioni facoltative per le utenze domestiche

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata per le seguenti categorie di utenze domestiche:

- a) abitazioni con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune – riduzione pari al 30%
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare – riduzione pari al 30%
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero – riduzione pari al 30%
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo – riduzione pari al 30%

ART. 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

ART. 24

RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. La tariffa è ridotta del 15% a consuntivo nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero

2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.

3. Il Tributo è ridotto del 20% per le utenze domestiche e del 40% per le utenze non domestiche che attivano e utilizzano regolarmente un sistema di compostaggio. La Giunta mediante apposita deliberazione stabilisce un sistema di diffusione e controllo, anche in accordo con il soggetto gestore, al fine di un più corretto utilizzo dei composter.

ART. 25

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze situate nelle zone che distano dal più vicino centro di raccolta, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, secondo la tabella di seguito riportata:

- a) In misura pari al 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i 300 metri e fino a 500 metri.
- b) In misura pari al 65% se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i 500 metri e fino a 800 metri.
- c) In misura pari al 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i 800 metri.

ART. 26

ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale mediante la delibera di determinazione delle tariffe può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale, per le altre scuole pubbliche o musei, nonché per altri casi di seguito dettagliati:

- a) Riduzione per le nuove attività (commerciali, artigianali, industriali e di servizi) limitatamente all'anno della costituzione e ai due successivi;
- b) Riduzione per le attività che assumono un dipendente a tempo indeterminato tra i residenti nel territorio del Comune di Venarotta limitatamente all'anno in cui avviene l'assunzione;
- c) Riduzione per le attività che assumono due dipendenti a tempo indeterminato tra i residenti nel territorio del Comune di Venarotta limitatamente all'anno in cui avviene l'assunzione e al successivo;
- d) Aliquota agevolata per le attività che assumono tre o più dipendenti a tempo indeterminato tra i residenti nel territorio del Comune di Venarotta limitatamente all'anno in cui avviene l'assunzione e ai due successivi;
- e) Riduzione per i nuclei familiari nei quali uno o più componenti hanno perso il lavoro ed esaurito gli ammortizzatori sociali eventualmente disponibili limitatamente all'anno in cui queste condizioni si realizzano, a patto che non percepiscano altri redditi.
- f) Il Tributo è ridotto del 50% per le attività che eliminano slot machines o sistemi analoghi, a partire dalla data di eliminazione e per l'anno successivo; a partire dal secondo anno successivo si applica la riduzione di cui al punto g).
- g) Il Tributo è ridotto del 10% per le attività che, pur essendo forniti di apposita licenza, non installano slot machines o sistemi analoghi.

purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quella lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n.147/2013 possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.

4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.

5. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.

6. Con determinazione del Funzionario responsabile sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, si applicano le riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

7. Le riduzioni sono applicate a congruo, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

ART. 27

DICHIARAZIONE, CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta il soggetto interessato deve presentare, a pena di esclusione, una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sulla base del modello predisposto dall'ufficio. Le istanze ricevute oltre il 31 marzo dell'anno di riferimento saranno concesse a partire dal primo gennaio dell'anno successivo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che ne permangano tutte le condizioni. Il venir meno dei presupposti per poter usufruire dell'agevolazione deve essere comunicato entro 60 giorni, mediante apposita dichiarazione.
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.
3. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 60% dell'intera tariffa.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 28

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 29

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione, direttamente all'Ufficio Tributi, oppure può essere inoltrata allo stesso:

- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.);
- b) via fax;
- c) via email o pec;

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 30

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata al concessionario per la riscossione mediante un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, inviati ai contribuenti sulla base dei ruoli che annualmente l'Ufficio Tributi del Comune predispone sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati.
2. In alternativa la tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite conto corrente postale o le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali: RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.
3. In entrambi i casi il comune o il concessionario provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Con la delibera di approvazione delle tariffe il Consiglio comunale stabilisce le scadenze di riscossione in riferimento al comma 688 della Legge n.147/2013. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 31

POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di

allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART.32

ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

ART. 33

SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Come da **ALLEGATO 1** del **D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158** - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club